

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01545
presentata da **BIANCO GERARDO** il **08/11/2006** nella seduta numero **65**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI , data delega **08/11/2006**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
MAZZONIS DANIELLE	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, BENI E ATTIVITA' CULTURALI	30/03/2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/03/2007

CONCLUSO IL 30/03/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

ASSOCIAZIONI, COMMISSARIO DEL GOVERNO, ISPEZIONI, LETTERATURA

SIGLA O DENOMINAZIONE :

SOCIETA' DANTESCA ITALIANA

GEO-POLITICO :

FIRENZE, FIRENZE - Prov, TOSCANA

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01545

presentata da

GERARDO BIANCO

mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.065

BIANCO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

dareiterate notizie di stampa si apprende di una situazione molto grave (secondo l'interrogante oltre il limite) nella gestione della Società Dantesca Italiana, con sede in Firenze, Via dell'Arte della Lana 1 («Corriere della sera», 17.06.06, p.31; «Il Sole 24 Ore», 18.06.06, p.31; «Panorama», 29.06.06, p. 232; «La Stampa» 14.07.06, p.26; ecc.);

tali interventi di stampa nascono dalla pubblicazione di un volume del professor Enrico Malato, in difesa della Società Dantesca Italiana (Roma, Salerno Editrice, 2006), nella quale si offre un'aperta denuncia e ampia documentazione della situazione sopra detta;

tra i fatti denunciati si segnalano episodi che coinvolgono la responsabilità della dirigenza della Società Dantesca quali:

- a) sovvertimento dell'impianto storico del sodalizio, previsto dai fondatori (e regolamentato dallo Statuto) con struttura policentrica, articolata in vari «Comitati provinciali», ridotto invece a struttura unica centralizzata a Firenze, al fine di evitare ogni interferenza nel governo esclusivo dell'ente e delle sue risorse;
- b) gestione arbitraria della Società, sottratta a ogni verifica assembleare e a ogni possibilità di ricambio del gruppo dirigente, ottenuta attraverso una singolare procedura di elezione delle cariche direttive;
- c) discriminazioni tra i soci e scoraggiamento di nuove adesioni sociali allo scopo di escludere presenze ritenute di disturbo alla gestione monocratica o oligarchica dell'ente;
- d) violazione dello Statuto nel tentativo di far approvare una nuova carta statutaria mirata a legittimare lo stravolgimento della struttura societaria e la prassi elettiva sopra detta, attuato con procedura illegale, all'insaputa dei soci, portando il nuovo Statuto all'approvazione di un'assemblea straordinaria ignara di ciò che era chiamata ad approvare; con l'aggravante che, in conseguenza di quanto sopra, il nuovo Statuto sarebbe stato approvato da un'esigua minoranza del corpo sociale: con 20 voti favorevoli, sui 301 soci dichiarati, dei quali 8 di membri del consiglio direttivo, che proponeva il nuovo Statuto, 8 di dipendenti e collaboratori esterni della Società, per cui il margine di consenso effettivo è stato di 4 voti su 301 aventi diritto;

e) stravolgimento di ogni regola democratica nel nuovo Statuto, con norme paradossali, come quella che affida alla dirigenza uscente, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la designazione della dirigenza subentrante, o l'altra che stabilisce l'incompatibilità della qualifica di Socio con lo svolgimento di attività «in concorrenza» con quella della Società: per cui proprio gli studiosi di Dante verrebbero assurdamente ad essere esclusi dal sodalizio:

la Società Dantesca Italiana, fondata nel 1888 e costituita in ente morale nel 1901, è un ente a carattere pubblico, istituito con legge dello Stato e sottoposto al controllo del ministero della pubblica istruzione (ora dei beni culturali), confermato agli articoli 4 e 14 dello Statuto vigente (approvato con decreto del C.P.S. del 29 maggio del 1947, n. 645);

la Società Dantesca Italiana è stata fin dall'inizio dotata di cospicui mezzi finanziari di provenienza pubblica;

l'obiettivo fondamentale per cui venne fondata la Società Dantesca, nel 1888, cioè la pubblicazione della «Edizione Nazionale delle Opere di Dante», risulta ben lontana dall'essere raggiunta, a 118 anni dalla fondazione;

il «nuovo Statuto» della Società, portato all'approvazione dell'assemblea dei Soci il 16 marzo e il 16 dicembre 2005, è stato inoltrato per la ratifica alla Prefettura di Firenze, che a tutt'oggi non sembra aver espresso il proprio nullaosta;

la Società Dantesca Italiana rappresenta storicamente la dantologia italiana nel mondo, e la sua immagine rischia di risultare gravemente compromessa dalle vicende sopra ricordate che hanno avuto grande risonanza internazionale -:

se non ritenga necessario avviare un'ispezione presso la sede della Società Dantesca Italiana, per una approfondita verifica della fondatezza dei fatti denunciati e procedere, ove venissero accertati, alla nomina di un Commissario governativo di sicura indipendenza e di alto profilo culturale, ripetendo un'esperienza già attuata fra il 1944 e il 1956, che proceda ad un risanamento della Società e al rispetto rigoroso dello Statuto restituendo alla Società il ruolo di centro vitale di ricerca e di pubblicazione dell'opera di Dante. (4-01545)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 30 marzo 2007

nell'allegato B della seduta n. 138

All'Interrogazione 4-01545 presentata da

BIANCO

Risposta. - Il Ministero per i beni e le attività culturali è stato coinvolto in merito alla questione relativa alla modifica dello statuto della società Dantesca italiana, eretta ente morale sin dal 1901, nonché sui relativi rilievi mossi dal professor Enrico Malato, riproposti nella interrogazione, dalla prefettura di Firenze, che ne ha richiesto il parere.

Tale parere, che ha recepito alcune delle osservazioni del professor Malato, è stato espresso in data 29 maggio 2006.

In particolare:

- 1) si è rappresentato che l'Assemblea della società, nell'ambito della propria autonomia decisionale, può approvare un nuovo statuto, che rechi una diversa e più efficiente articolazione dell'organizzazione interna;
- 2) si è fatto presente - sulla scorta di quanto osservato dal professor Malato circa la procedura di elezione delle cariche direttive, avvenuta per posta attraverso una scheda predefinita, in luogo di quanto disposto dall'articolo 4 dello statuto vigente, che prevede l'elezione da parte dell'assemblea - che il Ministero per i beni e le attività culturali, non dovendo provvedere ad alcuna nomina o designazione, non ha avuto conoscenza delle modalità di elezione alle cariche sociali. Si è, comunque, segnalato che il voto per posta non è ritenuto valido in tutte quelle circostanze in cui è proficuo un dibattito tra i soci e quando, come nel caso di specie, non è ammesso dallo statuto;
- 3) riguardo alle incompatibilità previste dagli articoli 4 e 5 del nuovo statuto, si è proposto di inserire maggiori specificazioni delle diciture «interessi contrastanti» e «attività concorrenti», in modo da chiarire che tali previsioni non si configurano, in concreto, come una limitazione al diritto di studio;
- 4) si è rilevato che l'atto notarile di modifica statutaria evidenzia la presenza di 23 soci su 301 iscritti. Si tratta di una presenza eccessivamente esigua, atteso che il codice civile (articolo 21) richiede almeno la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'attuale statuto, sulla base del quale la società ha operato, prevede all'articolo 11 che le adunanze sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, per qualsiasi materia da porre in discussione. Al riguardo, si ritiene, invece, fondamentale che per un atto così importante per la vita dell'Istituto sia richiesta la presenza e la deliberazione di un congruo numero di soci;
- 5) si è rilevato che il nuovo articolo 8 dello Statuto assegna all'assemblea il compito di eleggere i membri del Consiglio direttivo su indicazione del Consiglio in carica, con facoltà di sostituzione dei nomi proposti. Si è segnalato che il Ministero per i beni e le attività culturali non condivide tale

procedura, che del resto anche lo statuto prevede come facoltativa, poiché lascia l'assemblea libera di prendere, al riguardo, qualsiasi decisione.

Il parere trasmesso alla prefettura di Firenze non ha avuto, ad oggi, seguito. Per le vie brevi si è appreso che la prefettura ha fatto partecipe di tali osservazioni la società dantesca.

La situazione evidenziata dal professor Malato rimane, però, all'attenzione del Ministero, anche per la rilevanza che sta assumendo sulla stampa e nel mondo accademico.

A tal proposito si ricorda che dal 2000 (a seguito del decreto del Presidente della Repubblica. n. 361 del 2000) le prefetture esercitano la vigilanza sulle fondazioni e il Ministero per i beni e le attività culturali vigila sui contributi eventualmente loro concessi; per contro, restano escluse dalla citata normativa le Associazioni, come quella in esame, per le quali l'assemblea dei soci si configura quale organo sovrano.

Si ritiene pertanto che l'eventuale commissariamento della Società Dantesca debba essere preceduto da una verifica ispettiva, che potrebbe essere svolta congiuntamente dall'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Ispettorato del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Danielle Mazzonis.